

Oggi 5 agosto 2011, in Milano, corso Italia n. 1, presso la sede della Hotelplan Italia S.p.a

TRA

Hotelplan Italia S.p.a., presente nelle persone di Marco Cisini, direttore generale, Diana Zambotto, Quality Control e Human Resources Manager e Valérie Beneteau, Chief Operating Officer – qui di seguito anche la "Società"

E

FILCAMS CGIL Nazionale, in persona di Massimo Frattini

FILCAMS CGIL Milano, in persona di Melissa Oliviero

UILTUCS UIL Milano, con delega nazionale, in persona di Gabriella Dearca qui di seguito le "OO.SS."

Con la partecipazione della RSU di Hotelplan Italia S.p.a. di Milano e di Roma, qui di seguito la "RSU"

Premesso che

- In data 9 giugno 2011, con lettera da intendersi qui integralmente richiamata, è stata attivata dalla Società una procedura di riduzione del personale, ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/91, per complessivi 100 lavoratori strutturalmente in esubero;
- La Società, le OO.SS. e la RSU si sono incontrate presso la sede della Società di Milano nelle date del 17 e 27 giugno 2011, del 4, 8, 15 e 21 luglio 2011 e nel corso di dette riunioni è stata fornita da parte della direzione aziendale della Società ampia informazione della necessità di procedere alla suddetta riduzione di personale;
- In applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, L. 223/91 sono state compiutamente esaminate le motivazioni a monte della decisione aziendale come dettagliatamente specificate nella comunicazione di apertura della procedura, da intendersi qui

integralmente richiamate, senza tuttavia addivenire ad un accordo a definizione della procedura entro i termini di legge;

- Con lettera raccomandata anticipata via fax il 25 luglio 2011 la Società informava il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché l'Agazia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia, del Lazio, dell'Emilia Romagna e del Piemonte, che entro i tempi di legge non era stato raggiunto un accordo con le OO.SS. e la RSU e chiedeva al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di provvedere alla convocazione delle Parti in sede amministrativa al fine di tentare di trovare un accordo;
- Con lettera in data 1 agosto 2011 Hotelplan Italia S.p.a dava avvio alla procedura ex art. 47 L. 428/90 avente ad oggetto il trasferimento delle filiali di Hotelplan Italia S.p.a. di Torino, Bologna e Milano - quest'ultima a marchio Turisanda - e conseguentemente di 12 (dodici) lavoratori impiegati presso dette filiali, alla società Gattinoni Travel Network s.r.l., con effetto dal 1 settembre 2011;
- Nelle more della convocazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Parti si sono nuovamente incontrate in data 26 e 29 luglio 2011 e 5 agosto 2011;
- Le OO.SS. e la RSU hanno preso atto della situazione di crisi e della necessità di riorganizzazione e di mutamento dell'organizzazione aziendale finalizzata al contenimento dei costi, all'ottimizzazione della produttività e al mantenimento della competitività;
- Le OO.SS. e la RSU, tuttavia, hanno richiesto alla direzione aziendale l'adozione di misure per attenuare le conseguenze sociali del piano di riorganizzazione medesimo sia per i lavoratori della sede di Milano sia per i lavoratori della sede di Roma, in chiusura;
- In particolare, le OO.SS. e la RSU hanno chiesto alla Società di prendere in considerazione il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i lavoratori della sede di Milano;
- Hotelplan Italia S.p.a. applica ai propri dipendenti il CCNL per i dipendenti di aziende dell'Industria Turistica;

Tutto ciò premesso e ritenuto si concorda quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.



2



1073



2. Al fine di ridurre l'impatto sociale conseguente alla riduzione dell'organico nella quantità e qualità dei profili professionali evidenziati nella lettera di apertura della procedura, la Società farà ricorso agli strumenti di gestione sociale sotto indicati al fine di realizzare gli opportuni equilibri fra esigenze imprenditoriali, problematiche occupazionali e esigenze personali dei lavoratori:

- a) Mobilità interna (trasferimento e part-time), come definita con separate intese;
- b) Misure economiche di sostegno al reddito, come definite con separate intese;
- c) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione aziendale, biennale e a zero ore, come definita con separate intese.


3. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 9, L. 223/91, art. 24, comma 1, L. 223/91 e art. 8, comma IV, L. 236/93, la Società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per un massimo di n. 50⁵² lavoratori ed alla loro conseguente collocazione in mobilità nel periodo compreso fra il 1 settembre 2011 ed il 30 giugno 2012. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società procederà alla risoluzione dei rapporti di lavoro alla data del 31 agosto 2011.

4. Il criterio per l'individuazione dei requisiti dei lavoratori da collocare in mobilità ai sensi dell'art. 5, comma I L. 223/91 sarà esclusivamente quello della non opposizione al licenziamento in quanto meglio può attenuare l'impatto sociale sui lavoratori; per i profili professionali non indicati in esubero, l'azienda si riserva di valutare tra le volontarietà manifestate la loro fungibilità.



5. Nel darsi reciprocamente atto del regolare svolgimento della procedura ai sensi delle norme sopra citate, le parti dichiarano di ritenere conclusa, con la sottoscrizione del presente atto, la procedura stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Hotelplan Italia S.p.a)


B. Beneteau
Anna Zucchetto

Le OO.SS.



M. De Luca
La RSU
